

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4899 del 06/12/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ENI S.P.A. - Upstream & Technical Services - Distretto Centro Settentrionale, con sede operativa in Comune di Ravenna (RA), Via del Marchesato n.13. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di gas sito nel Comune di Gatteo, Via Rubicone Sx n. 35/C.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5041 del 06/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sei DICEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ENI S.P.A. - Upstream & Technical Services - Distretto Centro Settentrionale, con sede operativa in Comune di Ravenna (RA), Via del Marchesato n.13. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di gas sito nel Comune di Gatteo, Via Rubicone Sx n. 35/C.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Gatteo in data 29/06/2016, acquisita al Prot. Com.le 9389 e da Arpa ai PGFC/2016/9963 e PGFC/2016/9964 da **ENI S.P.A. - Upstream & Technical Services - Distretto Centro Settentrionale** nella persona di Paolo Carnevale in qualità di Responsabile dell'Unità produttiva Distretto Centro Settentrionale, con sede operativa in Comune di Ravenna (RA), Via del Marchesato n.13, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di produzione di gas sito nel Comune di Gatteo, Via Rubicone Sx n. 35/C, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche nel suolo;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 02/08/2016 Prot. Com.le 11247, acquisita da Arpa e al PGFC/2016/11530, formulata dal SUAP del Comune di Gatteo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che con Nota Prot. Com.le 11970 del 18/08/2016, acquisita da Arpa e al PGFC/2016/12258, il Responsabile del SUAP del Comune di Gatteo ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

Dato atto che in data 30/08/2016 e 31/08/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Gatteo la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 12450, 12451, 12452 e 12485 e da Arpa e al PGFC/2016/13044;

Visto che con nota PGFC/2016/16023 del 04/11/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 18/11/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa che la Ditta si è impegnata a trasmettere;
- in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche nel suolo, il Comune di Gatteo ha richiesto alla Ditta di presentare una dichiarazione nella quale si attesti che la tipologia e la qualità delle acque scaricate non è cambiata rispetto a quanto autorizzato;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Gatteo ha dichiarato che farà pervenire le proprie valutazioni;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle delle prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione della documentazione integrativa relativa alle emissioni in atmosfera e della dichiarazione attestante l'invarianza dello scarico da parte della Ditta, nonché delle valutazioni del Comune di Gatteo in merito a impatto acustico e scarico di acque reflue domestiche nel suolo.

Atteso che in data 25/11/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Gatteo la documentazione integrativa acquisita al Prot. Com.le 17080 e da Arpa e al PGFC/2016/17161;

Atteso che in merito all'impatto acustico, il Responsabile del SUAP del Comune di Gatteo, con Nota Prot. Com.le 17202 del 28/11/2016, acquisita da Arpa e al PGFC/2016/17161 ha comunicato quanto segue “ *Con riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta ENI S.p.A. Upstream & Technical Services – Distretto Centro Settentrionale inoltrata a mezzo pec in data 28.06.2016 ed acquisita al protocollo comunale in data 29.06.2016 al n. 9389, si prende atto di quanto dichiarato dal tecnico Enrico Coppi e dal responsabile settore acustica, TCA ing. Simone Bongianni, nella relazione misure di rumore in ambiente esterno in data Dic. 2015, presentata a questo Comune in data 31.08.2016 – prot. n. 12451 (ad integrazione dell'istanza di AUA), nella quale al punto 11. conclusioni si dichiara che:“ i livelli del rumore ambientale misurati corretti LAeq (Tr) sono stati confrontati con i limiti assoluti di immissione (art. 6 DPCM 1/3/91) per verificarne il rispetto nei periodi riferimento diurno e notturno, per le postazioni esaminate; dall'analisi di cui sopra è possibile concludere quanto segue: limite di immissione: sempre rispettato ai ricettori R1, R2, R3. ”;*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 29/11/2016;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche nel suolo: Atto Prot. Com.le 17200 del 28/11/2016 a firma del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Gatteo avente ad oggetto "*Parere per lo scarico in pubblica fognatura nera di acque reflue industriali provenienti dallo stabilimento sito in via Rubicone sx n. 35/c – loc. Fenili* Responsabile dello scarico: *Ditta ENI S.p.A. Upstream & Technical Services – Distretto Centro Settentrionale (P.I-VA 00905811006) con Sede Legale in Ravenna, via del Marchesato n. 13*"acquisito da Arpae al PGFC/2016/17156;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A e nell'ATTO COMUNALE, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 51 del 09/02/12 prot. n. 12035/12 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena rilasciata, ai sensi dell'art. 281 comma 1 del DLgs 152/06 e smi, a ENI divisione exploration & production - Distretto Centro Settentrionale;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche nel suolo: Atto Prot. n. 21/93D Prot. Com.le n. 6468 del 06/07/2012 rilasciata dal Comune di Gatteo;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ENI S.P.A. Upstream & Technical Services - Distretto Centro Settentrionale**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Gatteo;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Gatteo ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ENI S.P.A. Upstream & Technical Services - Distretto Centro Settentrionale**, (C.F. 00484960588/P.IVA 00905811006), nella persona del Responsabile pro-tempore dell'Unità organizzativa Distretto Centro Settentrionale con sede operativa in Comune di Ravenna, Via del Marchesato n.13, **per lo stabilimento di produzione di gas sito nel Comune di Gatteo, Via Rubicone Sx n. 35/C.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche nel suolo.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ATTO COMUNALE**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
 4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Gatteo e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
 5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
 6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Gatteo ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
 7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
 8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gatteo per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Gatteo per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 51 del 09/02/12 prot. n. 12035/12 rilasciato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, con modifiche relative all'inserimento della nuova emissione E33 "Serbatoio gasolio".

La Conferenza di Servizi nella seduta del 18/11/16, sulla base di quanto proposto dal Responsabile dell'endoprocedimento, ha effettuato le seguenti valutazioni:

- viene adeguata la portata della emissione E1 al valore di 5.000 Nmc/h;
- emissione E2 "Candela di alta e bassa pressione" - i valori limite indicati nell'autorizzazione vigente non risultano adeguati, in quanto il riferimento al punto 2.3 "Emissioni da impianti da combustione utilizzando gas naturale del giacimento" della Parte IV Sezione 2 dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi non risulta corretta, dato che non si tratta di un impianto di combustione. Trattandosi di un sistema di sicurezza con funzione protettiva nei confronti di sovrappressioni inattese che possono generarsi negli impianti della centrale e che entra in funzione raramente con frequenza non prevedibile, si ritiene di non indicare valori limite;
- le emissioni E3, E5, E6, E7, E8, E9 "Rigeneratori" ed E10, E12 "Riscaldatori" provengono da impianti alimentati a metano compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con potenza termica complessiva superiore a 3 MW (3,97 MW). Alla luce di quanto indicato dall'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. tali emissioni sono da assoggettare ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269. Devono essere rispettati i valori limite, previsti dalla tabella di cui al punto 1.3, della parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

PARAMETRI	LIMITI riferiti al 3% di O₂
<i>Polveri totali</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di azoto</i>	<i>350 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di zolfo</i>	<i>35 mg/Nmc</i>

Dal momento che viene impiegato gas naturale proveniente da giacimento con contenuto di H₂S inferiore a 5 mg/Nmc, i valori di emissioni sopraindicati si intendono comunque rispettati, ai sensi del punto 2.3 della Parte IV Sezione 2 dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, pertanto non si impone l'obbligo di autocontrollo;

- la nuova Emissione E33 "Serbatoio gasolio" non è sottoposta ad autorizzazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 269 comma 10 del D.Lgs. 152/06 e smi, in quanto trattasi di impianto di deposito di oli minerali. Il gestore dovrà adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse;
- le emissioni E18, E19, E20, E21, E22, E25, E26 ed E27 "Serbatoi glicole dietilenico", indicati nella vigente autorizzazione come sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, si ritiene debbano essere inserite in autorizzazione senza stabilire valori limite, in quanto dalla documentazione agli atti risulta che non viene superata la soglia di rilevanza per etilenglicole fissata per tale composto organico dalla Tabella D. - Classe III di cui al punto 4. della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del Dlgs. 152/06 e smi;
- relativamente alle emissioni E2 "Candela di alta e bassa pressione" ed E24 "Torcia" la Ditta dovrà comunicare tempestivamente la loro attivazione e successivamente il loro spegnimento, e provvedere alla relativa annotazione su apposito registro.

Per le restanti emissioni la Conferenza di Servizi ha ritenuto confermare quanto definito dalla precedente autorizzazione.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 18/11/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione di una planimetria dello stabilimento aggiornata che la Ditta si è impegnata a trasmettere.

La Ditta in data 25/11/16 ha trasmesso al SUAP del Comune di Gatteo la planimetria richiesta, che è stata successivamente inoltrata agli Enti in data 28/11/16 PGFC/2016/17161.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 18/11/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi n. 51 del 09/02/2012, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Gatteo in data 29/06/2016 prot. n. 9389, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. E28 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA (0,6 MW)

EMISSIONE N. E29 – MOTOPOMPA ANTINCENDIO DI EMERGENZA (0,1 MW)

EMISSIONE N. E30 – MOTOCOMPRESSORE DI EMERGENZA DELL'UNITA' ARIA STRUMENTI (0,1 MW)

provenienti da impianti, con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW, compresi alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tali emissioni non devono rispettare limiti ai sensi del combinato disposto del punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 smi e del punto 3. della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 269 comma 10 del D.Lgs. 152/06 e smi:

EMISSIONE E33 - SERBATOIO GASOLIO

in quanto deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. Il gestore dovrà adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. E32 – CALDAIA riscaldamento ambienti 70 kW

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di gas sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – TERMODISTRUTTORE F-1 (1,48 Mw)

Portata massima	5.000	mc/h
Altezza minima	18	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1.200	mg/Nmc
Idrogeno solforato	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Monossido di carbonio	100	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	20	mg/Nmc
Polveri	10	mg/Nmc

**Temperatura in camera di combustione ≥ 950 °C con eccesso di ossigeno non inferiore al 6%.
Tempo di contatto ≥ 2 secondi.**

EMISSIONE N. E2 – CANDELA DI ALTA E BASSA PRESSIONE FG-2

Portata massima	n.q.
Altezza minima	50 m
Durata	di emergenza

Trattandosi di un sistema di sicurezza con funzione protettiva nei confronti di sovrappressioni inattese che possono generarsi negli impianti della centrale e che entra in funzione raramente con frequenza non prevedibile, non si indicano valori limite.

EMISSIONE N. E3 – RIGENERATORI RG-1 (275 kW)**EMISSIONE N. E5 – RIGENERATORI RG-3 (275 kW)****EMISSIONE N. E6 – RIGENERATORI RG-4 (275 kW)****EMISSIONE N. E7 – RIGENERATORI RGI-1 (275 kW)****EMISSIONE N. E8 – RIGENERATORI RGI-2 (275 kW)****EMISSIONE N. E9 – RIGENERATORI RGI-3 (275 kW)**

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	35	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. E10 – RISCALDATORI R-1 (1,16 MW)**EMISSIONE N. E12 – RISCALDATORI R-3 (1,16 MW)**

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto	350	mg/Nmc

Ossidi di zolfo 35 mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

- EMISSIONE N. E18 – SERBATOIO GLICOLE DIETILENICO T-1A**
(emissioni per riempimento/respirazione termica)
- EMISSIONE N. E19 – SERBATOIO GLICOLE DIETILENICO T-1B**
(emissioni per riempimento/respirazione termica)
- EMISSIONE N. E20 – SERBATOIO GLICOLE DIETILENICO T-1C**
(emissioni per riempimento/respirazione termica)
- EMISSIONE N. E21 – SERBATOIO GLICOLE DIETILENICO T-5**
(emissioni per riempimento/respirazione termica)
- EMISSIONE N. E22 – SERBATOIO GLICOLE DIETILENICO T-6**
(emissioni per riempimento/respirazione termica)
- EMISSIONE N. E25 – SERBATOIO GLICOLE DIETILENICO T-1D**
(emissioni per riempimento/emissioni per respirazione termica)
- EMISSIONE N. E26 – SERBATOIO GLICOLE DIETILENICO T-1E**
(emissioni per riempimento/emissioni per respirazione termica)
- EMISSIONE N. E27 – SERBATOIO GLICOLE DIETILENICO T-1F**
(emissioni per riempimento/emissioni per respirazione termica)

EMISSIONE N. E24 – TORCIA FD-1

Portata massima n.q.
Altezza minima 18 m
Durata di emergenza

La torcia deve assicurare una efficienza minima di combustione del 99% espressa come

$$\frac{\text{CO}_2}{(\text{CO}_2 + \text{CO})}$$

EMISSIONE N. E31 – LABORATORIO

Portata massima 7.500 Nmc/h
Altezza minima 3,58 m
Durata 1 h/g

Viste le esigue quantità di bicromato di potassio utilizzato, tenuto conto che la soglia di rilevanza di cui all'allegato I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non viene superata, si prescrive la sola tenuta del **registro** di cui al successivo punto 5, nel quale devono essere annotati mensilmente i consumi di bicromato impiegato. Tali consumi dovranno essere inferiori o uguali a **10 litri/anno**.

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta dovrà effettuare il controllo analitico dell'**emissione E1** con una periodicità almeno

annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.

4. La Ditta dovrà comunicare tempestivamente, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.) o fax, all'Arpaе Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpaе Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), l'attivazione e successivamente lo spegnimento dell'emissione E2 “Candela di alta e bassa pressione FG-2” (impianto di emergenza) e dell'emissione E24 “**Torcia FD-1**” (impianto di riserva del termodistruttore F-1 di cui all'emissione E1), provvedendo alla relativa annotazione sul **registro** di cui al successivo punto 5.;
5. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpaе competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di bicromato di potassio, così come richiesto al precedente punto 1., relativamente alla **emissione E31**;
 - dovranno essere annotati i dati relativi all'attivazione e spegnimento delle **emissioni E2 ed E24**, così come richiesto al precedente punto 4.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.